

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO



Progetto ADS Brescia

**www.brescia.progettoads.net
progettoads.bs@progettoads.net**

Il progetto Amministratore di Sostegno

Il “progetto Amministratore di Sostegno” promosso dalla Fondazione Cariplo, dal Coordinamento dei CSV e dal Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato in Lombardia, in *partnership* con LEDHA, “Oltre noi...la vita” e Regione Lombardia ha l’obiettivo di sostenere la diffusione e il consolidamento dell’istituto dell’Amministrazione di Sostegno nel territorio lombardo.

Il progetto mira a sviluppare un’azione che, partendo dalle organizzazioni di volontariato che già si sono occupate di amministrazione di sostegno, arrivi a costruire una rete interassociativa stabile, in grado di sviluppare funzioni diversificate utili allo sviluppo di un sistema di servizi per la protezione giuridica condivisa con le istituzioni locali.

Il progetto AdS-Brescia

Il progetto Amministratore di Sostegno (AdS) di Brescia è fortemente ancorato alla cornice valoriale dei diritti umani, nella quale l’Amministratore di Sostegno è strumento utile alla realizzazione del progetto di vita della persona fragile.

Il progetto, il cui ambito territoriale corrisponde all’ASL di Brescia, ha la finalità di rinforzare il ruolo di *advocacy* del Terzo Settore in materia di protezione giuridica.

Questi gli obiettivi del progetto:

1. Sensibilizzazione e formazione delle persone fragili e delle famiglie sulla L.6/2004 e sul significato della protezione giuridica.
2. Sviluppo delle competenze del Terzo Settore finalizzate alla sensibilizzazione, reperimento e formazione di volontari sulla L.6/2004.
3. Supporto concreto e professionale per la predisposizione dei ricorsi e per la gestione dei compiti di tutela.
4. Mantenimento e potenziamento rete interassociativa.



L'amministratore di sostegno

Chiunque si sveglia la mattina vuole dare alla sua vita un qualche significato, piccolo o grande che sia.

Chiunque aspira a un suo progetto di vita.

La vita è fatta di molte cose. E' fatta della realtà spicciola di tutti i giorni: andare in banca, pagare le bollette, andare dal medico, far riparare la caldaia, fare la spesa, andare al lavoro, frequentare una palestra, un'associazione. Occuparsi, insomma, di tutto ciò che rientra negli spazi della quotidianità.

La vita è fatta anche di quelle cose che non accadono tutti i giorni, cose che anzi accadono di rado, ma che in genere sono importanti: accettare un'eredità, comprare una casa, o venderla, accettare di sottoporsi ad un intervento chirurgico, fare "causa".

La persona fragile, o meglio resa fragile da uno o più motivi (condizione di salute fisica e psichica, condizioni materiali, sociali, etc.) non è diversa dalle altre. Anche lei aspira essenzialmente a realizzare se stessa, il suo progetto di vita. Non sempre però riesce a farcela da sola.

Può essere utile, talvolta indispensabile, un aiuto, un sostegno.

Un sostegno al quale la persona fragile ha diritto, perché lo dice la nostra Costituzione: tutti i cittadini sono uguali ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale.

Per questo la legge 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto la figura dell' **Amministratore di Sostegno**.

Una legge che rispetta la persona in quanto tale e non dimentica che lei e soltanto lei, col suo bagaglio di vulnerabilità, è l'unica protagonista del suo progetto di vita. Perché i limiti che la persona esprime non intaccano minimamente il suo valore, ma solo la sua capacità di agire. Per questo la legge ammette la possibilità di comprimere i diritti e i poteri della persona, unicamente nella misura minima necessaria ad assicurarle un'adeguata protezione,



sempre avendo cura non solo dei suoi bisogni, ma anche delle sue aspirazioni.

C'è chi lo ha definito "angelo custode", chi "fratello maggiore", chi "assistente", un po' manager, un po' tuttofare. Al di là delle definizioni, è importante sapere che l'Amministratore di Sostegno è qualcuno che sta vicino alla persona e l'aiuta in quelle scelte che da sola non è in grado di compiere, ma che sono determinanti al suo benessere.

Può essere - e lo è nella maggior parte dei casi - un familiare o un parente, finalmente legittimato a svolgere un ruolo che magari svolge da sempre, senza averne però efficacia giuridica. Può essere un amico, oppure un ente, un'istituzione, ma anche un'associazione. Può essere chiunque a titolo volontario sia idoneo al ruolo, tenuto conto che la scelta compete al Giudice Tutelare e avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona interessata.

Una possibilità che riguarda davvero da vicino ognuno di noi, una grande opportunità di "cittadinanza attiva" e per le persone cui lo strumento è dedicato e per quelle che possono rendersi disponibili ad esercitarlo.

*"Cercati, dunque, o figlio, un uomo di fiducia che ti faccia da guida."
(Tobia 5,3)*



Domande e risposte.

1. QUALI SONO I PASSAGGI FONDAMENTALI DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Si presenta una domanda - il "ricorso" - , in Tribunale, presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui vive la persona interessata.

Il ricorso deve contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario, al fine di porne in evidenza le esigenze e delineare quindi il profilo dell'Amministratore di Sostegno. Esaminato il ricorso, il Giudice svolge un colloquio con la persona interessata e, assunte le informazioni necessarie, decide ed emette un decreto immediatamente esecutivo. Il decreto è sempre modificabile e integrabile, e potrà essere adattato all'occorrenza a nuove necessità del beneficiario.

2. CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI NOMINA?

Possono presentare la domanda:

- ◇ la persona interessata (in previsione della sua eventuale futura incapacità),
- ◇ il coniuge o la persona stabilmente convivente,
- ◇ i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini),
- ◇ gli affini entro il secondo grado (suocere/i, cognate/i).

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare il ricorso, o a fare una segnalazione al Pubblico Ministero.

3. PER PRESENTARE LA DOMANDA E' NECESSARIO FARSI ASSISTERE DA UN AVVOCATO?

No, non è necessario.

Il procedimento è attivabile senza obbligo di difesa tecnica.



4. CHI PUO' ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

La scelta deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. L'Amministratore di Sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile:

- il coniuge che non sia separato legalmente,
- la persona stabilmente convivente,
- il padre,
- la madre,
- il figlio o il fratello o la sorella,
- il parente entro il quarto grado,
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Inoltre il giudice tutelare può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II del codice civile. Tra questi soggetti sono comprese le Associazioni e le Fondazioni, che possono assumere il ruolo nella persona del legale rappresentante o di persona dallo stesso delegata.

Il volontariato, in forma singola o associata, può rappresentare quindi una interessante risorsa per l'esercizio della protezione giuridica.

5. CHI NON PUO' ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Non possono ricoprire le funzioni di Amministratore di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.



6. QUALI SONO I COMPITI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

L'Amministratore di Sostegno è chiamato a svolgere i compiti che gli sono attribuiti dal Giudice Tutelare, sulla base delle esigenze di vita della persona interessata. Questi compiti sono elencati in modo dettagliato e circostanziato nel decreto di nomina che stabilisce altresì come debbano essere svolti: l'Amministratore di Sostegno può affiancare la persona (assistenza), oppure può agire in nome e per conto della persona (rappresentanza). Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'Amministratore deve inoltre relazionare periodicamente al Giudice Tutelare sull'andamento dell'attività svolta, tenuto conto che il suo ruolo non si limita alla cura degli interessi patrimoniali, ma è orientato complessivamente all'aver cura della persona fragile.

7. QUANTO DURA L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

L'incarico di Amministratore di Sostegno può essere conferito a tempo determinato (e in tal caso può essere poi prorogato dal Giudice, anche prima della scadenza del termine), oppure a tempo indeterminato.

L'Amministratore non è tenuto a svolgere l'incarico oltre i dieci anni, a meno che sia coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario. Può comunque cessare dall'incarico su sua richiesta, oppure per decisione del Giudice Tutelare.

8. E' PREVISTO UN COMPENSO PER CHI ASSUME IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

L'Amministratore di Sostegno non può percepire alcun compenso per l'incarico: possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata.



9. QUALE E' LA DIFFERENZA TRA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE E INABILITAZIONE?

Amministrazione di sostegno, inabilitazione ed interdizione rappresentano gli strumenti che oggi il codice civile mette a disposizione per garantire la protezione giuridica della persona fragile.

Con l'interdizione la persona perde completamente la sua capacità di agire e viene sostituita nel compimento della generalità dei suoi atti da un tutore. Con l'inabilitazione la persona perde la capacità di compiere gli atti di cosiddetta straordinaria amministrazione, nei quali viene sostituita da un curatore. Entrambi gli strumenti, che nascono con il codice civile, ruotano prevalentemente intorno agli aspetti patrimoniali, per tutelare i quali furono inventati.

Con la legge 6/2004 il legislatore ha modificato il codice civile, introducendo la figura dell'amministratore di sostegno, capace di assicurare la migliore tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire e di limitare ai casi estremi il ricorso alle preesistenti e più rigide misure di protezione. L'istituto dell'amministrazione di sostegno risulta invece particolarmente flessibile e modulabile, da situazioni di semplice sostegno per il compimento di un singolo atto, sino a forme di sostegno particolarmente complesse relative ad intere categorie di atti.

10. LA PERSONA FRAGILE PER CUI SIA STATO NOMINATO UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO QUALI DIRITTI E POTERI MANTIENE?

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti per i quali non sia previsto nel decreto di nomina l'intervento dell'Amministratore di Sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.



PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PROGETTO AdS BRESCIA

ANFFAS Brescia Onlus - ENTE CAPOFILA

Via Michelangelo 405- 25124 Brescia
Tel. 030 2319071 – Fax. 030 2312717
www.anffasbrescia.it – info@anffasbrescia.it



Associazione A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto)

Via XXV Aprile 51/53 - 25018 Montichiari (Brescia)
Tel. 030 9961163 – 3396639382
www.amabrescia.org – amabrescia@gmail.com



ANFFAS Onlus Desenzano

Via Durighello 1 Rivoltella - 25015 Desenzano d/G (Brescia)
Tel. 030/9111955 - Fax. 030/9902430
www.anffasdesenzano.it — anffasdese@libero.it



ANTEAS- Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà

Via Altopiano D' Asiago 3 – 25128 Brescia
Tel. 030 3844632 - Fax. 030 3844631
www.brescia.cisl.it – anteas.brescia@cisl.it



AUSER- Volontariato Brescia Onlus

Via F.lli Folonari 7- 25126 Brescia
Tel. 030 3729381- Fax. 030 3729382
www.auser.it- auser.cdlt@bs.lomb.cgil.it



AUTISMANDO

Via Tirandi 29- 25128 Brescia
Tel. 3478540589
www.autismando.it – info@autismando.it



Associazione CASELLO 11

Via Casello 11- 25062 Concesio (Brescia)
Tel. 3477620460
amministrazione@bessimo.it – asscasello11@libero.it

**Futura Bassa Bresciana Onlus**

Via Artigianale 38- 25016 Ghedi (Brescia)
Tel. 030 9032687 – Fax. 030 9032687
www.populis.com.futura - futuraghedi@alice.it

**Il Chiaro del bosco Onlus**

Via Scuole 1/g- 25128 Brescia
Tel. 3922032380- Fax. 030 3704720
www.ilchiarodelbosco.org – info@ilchiarodelbosco.org

**Il Chiaro del bosco Salò Onlus**

Piazza Bresciani 5 – 25087 Salò (Brescia)
Tel. 3470305278
info@ilchioarodelbosco.it

**INSIEME “Quando convivere è possibile”**

Via Codolazza 3 – 25062 Concesio (Brescia)
Tel. 030 8980903 – 3392244306
insiemeconvivere@alice.it

**U.P.I.A. Unione Provinciale Istituti per Anziani**

Via A. De Gasperi 20 – 25062 Concesio (Brescia)
Tel. 030 3758083- Fax. 030 2062070
www.upiabrescia.it – info@upiabrescia.it

**Associazione LA MANICA**

Vicolo Manica 9 – 25049 Iseo (Brescia)
Tel. 3391405735
associazionelamanica@libero.it



Istituzioni del territorio

ASL di Brescia

Struttura per la tutela- Ufficio Protezione Giuridica (UPG)

Viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia

030.3838075/030.3839034

(lunedì- venerdì ore 10.00-12.00)

struttura.tutela@aslbreccia.it - www.aslbreccia.it



Comune di Brescia

(per i residenti a Brescia)

Ufficio Tutela

030.2978939



Comunità Montana della Valle Trompia - Civitas

(per i residenti in Valle Trompia)

Servizi sociali associati

030. 8337429/8337449



Comune di residenza

Ufficio servizi sociali





Regione Lombardia
Famiglia e Solidarietà Sociale

fondazione
c a r i p i o



Progetto AdS Brescia

